

DISEGNI DI LEGGE ED INTERROGAZIONI

INTEGRAZIONE DELL'ART. 1219, 1° COMMA, DEL CODICE CIVILE, SULLA MORA DEL DEBITORE(*) (disegno di legge N. 2824)

Si propone qui di integrare l'art. 1219, 1° comma, del c.c., stabilendo che il debitore è costituito in mora dal creditore anche nelle obbligazioni che attendono di essere liquidate. Tali sono eminentemente quelle che hanno per oggetto il risarcimento del danno.

La precisazione si rende necessaria per porre fine a qualunque opinione e prassi distortiva che manifesta ancora di essere influenzata dall'opposto brocardo *in illiquidis non fit mora*.

Questo brocardo, riconducibile al noto passo di Venuleio che *non potest improbus videri, qui ignorat, quantum solvere debeat* (fr. 99, Dig. 50, 17), e di larga fortuna nel diritto comune (Baldo, Cuiacio, Socino, Leotardi, eccetera), e pure accolto, non senza resistenze, da taluni autori al tempo del codice civile del 1865 (Messa, Polacco, De Ruggiero, Giorgi, Chironi, Barassi ed altri) è al giorno d'oggi comunemente ritenuto estraneo al nostro diritto (così tra le molte: Cassazione civile 12 gennaio 1976, n. 73, in REP. GIUR. IT., 1976, n. 2968, n. 282).

Il nostro legislatore, infatti, dopo che la regola sopraindicata era già stata ritenuta «un fossile della tradizione medioevale» (Cass. Roma, 26 maggio 1903, in *Giur. it.*, 1903, I, 1, p. 670), ha accolto all'art. 1219, 2° comma, n. 1, del c.c., la regola esattamente opposta.

Continuano tuttavia a sopravvivere, ancora oggi, notevoli resistenze ad intendere ed applicare le ordinarie conseguenze della mora a carico anche di colui che è tenuto ad una prestazione, non ancora liquidata dal giudice.

(*) Il disegno di legge fu presentato alla Presidenza del Senato il 20.5.1991 e venne assegnato alla Commissione Giustizia il 29.5.1991. Esso è stato ripresentato nella XI Legislatura al Senato con il disegno di legge N. 41 e alla Camera dei Deputati con il n. 1234.

Ciò appare manifesto in quella diffusa opinione che considera i debiti che attendono di essere liquidati come debiti di valore e non di ordinarie somme di denaro (quali in effetti sono) e li rivaluta al costo della vita e vi aggiunge i cosiddetti interessi compensativi, che non sono previsti dal nostro ordinamento e così procura al creditore un lucro evidente.

L'integrazione dell'art. 1219, 1° comma, del c.c. che si propone, nasce dall'esigenza di porre fine, come si è detto, ad ogni resistenza od equivoco distorsivo.

Appare quanto mai opportuno precisare che la regola *in illiquidis fit mora*, ha portata generale e non è limitata alla responsabilità extra contrattuale di cui al 2° comma, n. 1.

La specificità di quest'ultimo precetto è costituito dal fatto che quivi *la mora opera ex re*, mentre nella responsabilità contrattuale occorre la costituzione in mora da parte del creditore. La integrazione proposta corrisponde anche alla fondamentale esigenza codificata dagli artt. 1175 e 1176 del c.c. che le parti abbiano a tenere, pure nei rapporti di tipo risarcitorio, un vicendevole comportamento, improntato a correttezza e diligenza.

Essa, infatti, sollecita il debitore a corrispondere a titolo di acconto, la somma da lui ritenuta dovuta ed il creditore a non rifiutare l'acconto offertogli perché da lui ritenuto inadeguato rispetto a quello che ritiene complessivamente dovutogli.

La regola generale *in illiquidis fit mora*, chiama entrambe le parti a rispondere delle conseguenze della mora sulla base del comportamento da loro tenuto.

Essa, inoltre, disincentiva le parti dal ricorrere al giudice nei limiti in cui ciò può essere evitato in sede di liquidazione del risarcimento.

Ciò corrisponde anche all'interesse pubblico, alla retta amministrazione della giustizia, nel tempo presente.

La integrazione proposta si coordina anche al contenuto dei disegni di legge n. 2751 e 2774 comunicati rispettivamente l'11 aprile e 17 aprile 1991 alla Presidenza del Senato.

Art. 1.

1. Il testo dell'articolo 1219, 1° comma, del c.c. è sostituito dal seguente: «Art. 1219. - *Costituzione in mora. - Il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto, anche se l'obbligazione attenda di essere liquidata*».